



## **D.U.V.R.I.**

**obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

**(Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e D.Lgs 3 Agosto 2009, n.106)**

C.I.G. 52473477B9

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI ISILI, ESCALAPLANO, ESCOLCA, ESTERZILI, GENONI, LACONI, NURAGUS, NURALLAO, NURRI, ORROLI, SADALI, SERRI, SEULO E VILLANOVATULO PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2014- 31 DICEMBRE 2019 in esecuzione alla determinazione a contrattare del dirigente/responsabile del servizio n. 21 (R.G.49) in data 18 luglio 2013.**

## Sommario

1.	PREMESSA.....	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
1.1	<i>DLgs 09/04/2008 n° 81 , Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione .....</i>	<i>4</i>
2.1	<i>DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi.....</i>	<i>6</i>
3.1	<i>DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi .....</i>	<i>7</i>
3.	IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI .....	8
4.	FINALITÀ .....	10
5.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO .....	10
6.	ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO .....	13
7.	VALUTAZIONE INTERFERENZE.....	13
8.	ATTIVITÀ A RISCHIO.....	14
9.	VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO.....	14
10.	COSTI DELLA SICUREZZA.....	15



## 1. Premessa.

Il presente documento di valutazione è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'*art. 26, comma 1 lettera b) D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.* secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Tale elaborato contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza necessarie per fornire alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'*art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.*

Secondo tale articolo al comma 3: “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizione del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
2. Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese

Nel caso specifico della Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo”, l'affidamento dei servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico aggiudicatario, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti del terzo come già detto aggiudicatario e che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento e per maggiore chiarezza, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.



La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva.

In tutti questi casi, appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza solo se i datori di lavoro stessi si coordinano.

Per quanto concerne i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici, il presente DUVRI si attiene a quanto previsto dalle "Linee Guida per l'applicazione del DPR 222/2003", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 1 marzo 2006. In tale documento viene evidenziato come i costi della sicurezza per i lavori sono solo e soltanto quelli individuati nell'art. 7 del DPR 222/2003, così come ribadito anche dalla determinazione n. 4/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

## 2. Riferimenti normativi

### 1.1 DLgs 09/04/2008 n° 81, Art. 26.

#### *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
  - a. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
    1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;



- b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
  - a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
4. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
5. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
6. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della



- sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
7. Nella predisposizione delle gare di appalto l'affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
  8. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
  9. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **2.1DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 28.**

### ***Oggetto della valutazione dei rischi***

- La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di



gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

- Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
  - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
  - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

### **3.1DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
  - a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
  - b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
  - c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

### **3. Identificazione dei soggetti coinvolti**

Nei punti successivi sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.



***Committente***

Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo”, Corso Vittorio Emanuele III n. 125, 08033 Isili (CA), telefono +39 0782 802231, fax +39 0782 802935, P.E.C. [areasset.cmisili@legalmail.it](mailto:areasset.cmisili@legalmail.it).

***Datore di lavoro:***

Dott.ssa Elisabetta Lorenza Tuveri, Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Territorio della Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo”.

***Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):***

---

***Medico del lavoro:***

---

***Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS):***

---

***Preposto:***

---

***Comuni dove si svolgerà il servizio***

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e i servizi connessi, si svolgeranno nei territori dei comuni facenti parte la Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo”.

Azienda appaltatrice

Dati relativi:

Ragione sociale:

Sede legale:

Telefono / fax:

Partita IVA / codice fiscale:

Indirizzo internet e e-mail:

Datore di Lavoro:

Referente del coordinamento:

Responsabile RSPP:

Medico Competente:

Rappresentante LS:



Addetti al Servizio antincendio:

Addetti primo soccorso:

#### **4. Finalità**

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare la ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

#### **5. Descrizione delle attività oggetto dell'appalto**

L'oggetto dei servizi di raccolta affidati in appalto, sono i rifiuti urbani o assimilati, come definiti dal D.Lgs n.152/06 (Testo Unico dell'Ambiente) e successive modificazioni e integrazioni, prodotti dalle utenze che insistono nel territorio dei Comuni dell'Associazione.

Rientrano nel servizio oggetto di appalto anche i rifiuti di imballaggio di qualunque natura e tipologia prodotti dalle utenze non domestiche che insistono nel territorio dei Comuni dell'Unione, nei limiti dell'assimilabilità, rimanendo impregiudicata per i singoli utenti non domestici la facoltà di avvalersi delle altre forme stabilite ai sensi delle disposizioni del citato T. U. dell'Ambiente.

Non sono contemplati tra i rifiuti urbani (D.Lgs n.152/06 e s.m.i), e quindi non rientrano nei servizi, le seguenti tipologie:

- rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani;
- rifiuti solidi prodotti per effetto dei processi di lavorazione, da attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi presenti nel tessuto urbano ma non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di lavanderia, scarti di macellazione, residui di laboratori di analisi,[...]) e non rientranti nella categoria degli imballaggi;



- macchinari e apparecchiature deteriorate e obsolete provenienti da utenze non domestiche;
- veicoli a motore, rimorchi e simili, fuori uso e loro parti;
- rifiuti pericolosi di origine non domestica.

Fatta questa premessa, si presenta l'elenco completo dei servizi di igiene urbana posti a base di gara, da intendersi come PRINCIPALI, MINIMI ED OBBLIGATORI:

1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nei territori comunali dei Comuni associati mediante **sistema integrato secco-umido del tipo domiciliare “porta a porta”** con separazione della frazione umida da quella secca, con conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento/smaltimento, comprensivo dell'onere di recupero/trattamento/smaltimento. L'aggiudicatario è obbligato al conferimento della frazione umida presso lo stabilimento eventualmente già individuato con precedenti contratti, ancora vigenti, e fino alla scadenza del rapporto già instaurato con L'Associazione, assumendone i relativi oneri agli stessi patti e condizioni.
2. **Raccolta domiciliare “porta a porta”** e trasporto al recupero e/o smaltimento dei **panni igienici**, provenienti dalle utenze domestiche dei Comuni associati, incluso l'onere del trasporto e del recupero e/o smaltimento.
3. **Raccolta differenziata mediante sistema di raccolta domiciliare, dei materiali a valorizzazione specifica, quale carta, cartone, plastica e degli sfalci verdi e potature da utenze domestiche** prodotti nei territori dei Comuni associati, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento, comprensivo dell'onere del trasporto, conferimento e del recupero/trattamento. L'eventuale ricavo dovuto ai corrispettivi erogati dai Consorzi di filiera CONAI sarà interamente incamerato dall'Unione dei Comuni.
4. **Raccolta differenziata mediante sistema di raccolta domiciliare di vetro e alluminio, acciaio/banda stagnata** prodotti nei territori dei Comuni associati, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento, comprensivo dell'onere del trasporto, conferimento e del recupero/trattamento. L'eventuale ricavo dovuto ai corrispettivi erogati dai Consorzi di filiera CONAI sarà interamente incamerato dall'Unione dei Comuni.
5. **Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli, e dei R.A.E.E.**, (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) anche classificati



pericolosi, provenienti dalle utenze domestiche dei Comuni associati, incluso l'onere del trasporto e del recupero e/o smaltimento.

6. **Raccolta differenziata domiciliare, trasporto e conferimento ad impianto di recupero di imballaggi cellulosici, lignei, plastici e metallici** provenienti dalle utenze commerciali, industriali e artigianali nei territori dei Comuni associati, compreso l'onere del trasporto e del recupero e/o smaltimento. L'eventuale ricavo dovuto ai corrispettivi erogati dai Consorzi di filiera CONAI sarà interamente incamerato dall'Unione dei Comuni.
7. **Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica identificati come ex RUP** (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato Interministeriale del 27.07.1984) , pile, farmaci scaduti e prodotti etichettati T e/o F d'origine domestica e in generale di altri rifiuti urbani di natura pericolosa, compresi quelli che norme di legge potranno definirsi tali nel futuro, compreso l'onere dello smaltimento.
8. **Raccolta differenziata, trasporto al recupero e/o smaltimento degli oli vegetali esausti**, provenienti dalle utenze domestiche dei Comuni associati, incluso l'onere del trasporto e del recupero e/o smaltimento.
9. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati anche in forma differenziata, provenienti dalla pulizia dei mercati settimanali per il commercio ambulante;
10. La fornitura e la distribuzione dei sacchetti biodegradabili, delle compostiere domestiche per le utenze domestiche in agro, (necessari per la raccolta della frazione umida) contenitori stradali EX-RUP e olii vegetali esausti
11. Gestione delle aree individuate come Ecocentro comunale (e/o aree di raggruppamento rifiuti funzionali all'organizzazione del sistema di raccolta) presenti nei territori comunali dei Comuni associati. La quota di corrispettivo annuo per la gestione, come quantificata all' Art. 21 ("Ecocentro Comunale") del Capitolato, sarà riconosciuta con decorrenza dalla data di avvio dell'attività dell'Ecocentro da parte dell'aggiudicatario.
12. Interventi di informazione e sensibilizzazione dell'utenza.
13. Tutti i servizi aggiuntivi previsti nel progetto-offerta presentato dalla Ditta.

L'appalto disciplinato ha inoltre per oggetto le seguenti prestazioni di servizi, da intendersi come PRESTAZIONI A RICHIESTA, da svolgersi nei territori comunali dei Comuni associati:

1. **Pulizia delle caditoie stradali;**



2. Servizio di spazzamento e pulizia delle vie e aree pubbliche;
3. Servizi straordinari in occasione di feste e manifestazioni in genere, interventi d'urgenza, rimozione di siringhe e carogne d'animali;
4. Ritiro dei rifiuti da aree di deposito abusivo;
5. Indagini di customer satisfaction finalizzate alla rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione degli utenti e per migliorare la qualità del servizio offerto.

## 6. Adempimenti prima dell'affidamento del servizio

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto.
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
- redigere il “Verbale di riunione cooperazione e coordinamento”/”Sopralluogo congiunto” da sottoscrivere tra il rappresentante della Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo” e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.

## 7. Valutazione interferenze

Per la definizione di interferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) non prevede ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Non si considerano interferenze quei rischi



specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

Nell'ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

A. Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle vari frazioni di rifiuto. Si elencano le proprietà comunali dei Comuni della Comunità Montana "Sarcidano Barbagia di Seulo", all'interno delle cui aree pertinenziali si potrà accedere per l'esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori:

1. sede dell'Associazione dei Comuni o sedi municipali dei Comuni appartenenti all'Unione;
2. scuole;
3. magazzini o edifici comunali (biblioteche, centri culturali, mense, ecc.);
4. verde pubblico attrezzato;
5. cimiteri e Ecocentri comunali;

## **8. Attività a rischio**

Relativamente al punto A) si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per svuotare i contenitori, raccogliere i rifiuti o svolgere altre attività di pulizia, contemporaneamente alla presenza di personale comunale nella zona adibita alla raccolta dei rifiuti.

## **9. Valutazione dei rischi e misure idonee a prevenirli e ridurli al minimo**

Per l'interferenze sopra richiamata i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli dei due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transittanti a piedi. Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

1. riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza, con sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;



2. formazione periodica degli operatori;
3. eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.
  - Per le scuole, e/o altre strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell'orario lavorativo del personale scolastico o del Comune o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture. In caso in cui si renda necessario accedere durante l'attività delle strutture la ditta dovrà avvisare un referente del personale scolastico e/o del Comune mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che sia stato recepito l'avviso per effettuare le operazioni in sicurezza.
4. apprestamenti/segnaletica all'ingresso dell'Ecocentro e delle aree pertinenziali comunali della presenza di automezzi e lavoratori in fase di carico/scarico. Messa a disposizione di segnaletica temporanea di pericolo e presenza di mezzi in transito per carico e scarico da installare presso gli accessi dell'area mercatale e presso gli accessi delle aree pertinenziali comunali durante le operazioni. Dotazione e messa in funzione dei mezzi di carico e scarico di segnalatori acustici e luminosi atti a segnalare la presenza e l'effettuazione delle operazioni e manovre in atto.

## 10. Costi della sicurezza

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

In questo caso i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale e relativi al Servizio di raccolta, trasporto e



smaltimento rifiuti, come indicato dalla Determina dell'Autorità di Vigilanza sugli appalti n°3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.

Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza, L.123/07 e modifica dell'art.3 del D.Lgs. 626/94 e art.86 commi 3bis e 3 ter del D.Lgs. 163/06."

Per questo tipo di attività si prevedono costi aggiuntivi per i rischi valutati per € 2.480,23/annui che per effetto della calendarizzazione dei servizi ammontano a complessivi € 12.119,53.

#### Stima dei costi

ELEMENTI	PREZZO UNITARIO €	QUANTITÀ	TOTALE
Riunioni di aggiornamento durante il periodo di appalto e sopralluogo preliminare di coordinamento (tra l'affidamento dell'incarico e la firma del contratto), da effettuarsi tra l'RSPP ed un legale rappresentante della Ditta vincitrice dell'Appalto ed il Legale Rappresentante dell'Ente Committente al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la Ditta Appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. Il datore di lavoro e/o l'RSPP dell'impresa appaltatrice valuteranno in quella sede tutte le circostanze generali, particolari e contingenti, che possono creare criticità al regolare svolgimento in sicurezza delle attività oggetto dell'incarico. Per ogni anno e per tutta la durata dell'appalto.	400,00	2	800,00
1. Cartellonistica di interdizione a personale estraneo in prossimità dell'area di intervento, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm. 60 2. Cartello per indicazione presenza presidio antincendio (estintore) 3. Segnaletica di pericolo nei pressi dell'area di intervento 4. Cartellonistica di direzione indicante "pedoni al lato apposto", eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1, diametro cm 60.	60,00	12	720,00
Spese inerenti analisi e controlli periodici sui veicoli in servizio (ambientali ed acustici)	328,79	1	328,79
Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona impegnata.	26,31	24	631,44
<b>TOTALE COSTO ANNUALIZZATO</b> (iva esclusa)			2.480,23
<b>TOTALE COSTO PER 5 ANNI</b> (per effetto della calendarizzazione dei servizi - iva esclusa)			14.466,33



*Allegati:*

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra documentazione contrattuale)

Luogo e data

Timbro e Firma

---

---



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÁ

(da allegare al DUVRI solo per i contratti diversi da quelli di appalto ovvero nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale)

(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

### AL COMMITTENTE

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ munito di  
documento d'identità valido (che si allega in copia) n. \_\_\_\_\_ rilasciato  
da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di  
Legale Rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ con sede legale  
posta in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del Comune di  
\_\_\_\_\_ in provincia di \_\_\_\_\_  
partita IVA n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n.  
76, dei D.P.R. n. 445/2000,

### DICHIARA

(BARRARE I QUADRI BIANCHI CHE INTERESSANO, GLI ALTRI SONO OBBLIGATORI):

- che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di \_\_\_\_\_ al nr. \_\_\_\_\_ e l'INPS di \_\_\_\_\_ al nr. \_\_\_\_\_ (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);
- che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al nr. \_\_\_\_\_ del Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;
- che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività;
- che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità



tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

- che ha preso visione dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;
- che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;
- di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
- di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;
- di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento.

Luogo e data

Timbro e Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente/Responsabile della Struttura \_\_\_\_\_ e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.





**VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO**  
(COMPILAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE E DELLA/E DITTA/DITTE  
INTERESSATE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI)

Il Committente, rappresentato da \_\_\_\_\_ e la/le  
ditta/e \_\_\_\_\_

rappresentata/e da \_\_\_\_\_

in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento. Sono stati discussi i seguenti argomenti:

- analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi del luogo di lavoro, con particolare attenzione alle interferenze;
- aggiornamento del DUVRI;
- esame eventuale del crono programma;
- altro \_\_\_\_\_

Eventuali azioni da intraprendere:

---

---

---

---

---

Luogo e data

\_\_\_\_\_

il Committente

\_\_\_\_\_

La Ditta

(datore di lavoro o suo delegato)

\_\_\_\_\_